



PROVINCIA DI BRINDISI

Regolamento per i servizi di ristoro all'interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

INDICE	pag. 1
Art. 1 Oggetto	pag. 2
Art. 2 Concessioni	pag. 2
Art. 3 Nulla osta	pag. 2
Art. 4 Obblighi dei concessionari	pag. 3
Art. 5 Canone annuo	pag. 4
Art. 6 Cauzione	pag. 5
Art. 7 Norme finali	pag. 5

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l'installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita ambulante all'interno di edifici destinati a sede di Uffici Provinciali e di istituti e scuole di cui all'art. 3 della legge 23/1996.

Art. 2
Concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. 1 vengono rilasciate:
 - a) dal Dirigente del Servizio Patrimonio con propria determinazione, previo parere dell'U.T.P., per i servizi da erogarsi nelle sedi di Uffici Provinciali;
 - b) dai Dirigenti Scolastici o dai Direttori, previo nulla osta del Servizio Patrimonio di concerto con l'U.T.P., per i servizi da erogarsi all'interno di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
2. L'U.T.P., ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere, una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione ;
3. Ogni anno entro il 1° dicembre i Dirigenti Scolastici e i Direttori dovranno comunicare alla Provincia, su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Provinciale, le concessioni che intendono confermare per l'anno solare successivo.

Art. 3
Nulla osta

1. Il nulla osta di cui all'art. 2, da rilasciarsi su espressa richiesta dei Dirigenti Scolastici o dei Direttori interessati, avrà un carattere esclusivamente tecnico e verrà rilasciato di anno in anno solo previo:
 - a) pagamento, da parte della ditta concessionaria, del canone dovuto ai sensi del successivo art. 5;

- b) presentazione di una dichiarazione di assunzione di responsabilità - civile, penale e patrimoniale – per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione;
- c) assunzione da parte della ditta concessionaria dell'impegno di osservare gli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. Le ditte concessionarie, pena la revoca del nulla osta/concessione, sono obbligate:

- A) al pagamento del canone fissato annualmente con delibera di giunta prov.le;
- B) a sottoscrivere, ove prescritto dall'U.T.P., una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione;
- C) Al rispetto di altri e particolari obblighi previsti nell'atto di concessione;
- D) A presentare, prima del rilascio della concessione, delle licenze e/o certificazioni previste dalla vigente normativa (certificati di conformità degli impianti o delle apparecchiature, licenze all'esercizio dell'attività ove previste, ecc)
- E) Nel caso di distributori automatici:
 - ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del dipendente Ufficio Edilizia Provinciale;
 - ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);
 - alla pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata alla consumazione;
 - a rimuovere i distributori automatici non funzionanti;
 - a rimuovere al termine della concessione a propria cura e spese i distributori con messa in pristino stato della proprietà provinciale;
 - a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale eventuali modifiche che venissero apportate, nel corso dell'anno scolastico, al numero e al posizionamento dei distributori automatici rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta del nulla osta;
- F) Nel caso di bar interni:
 - alla pulizia dell'area destinata a bar interno ed a mantenere con decoro l'arredamento e gli impianti;
 - a rimuovere entro il termine della concessione, a propria cura e spese, l'arredamento del bar con rimessione in pristino stato della proprietà provinciale;

G) Nel caso di vendita ambulante:

- alla pulizia dell'area occupata per l'esercizio dell'attività di che trattasi.

Art. 5

Canone annuo

1. Il canone annuo, cioè il canone dovuto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sarà stabilito dalla Giunta Provinciale sulla base delle seguenti classificazioni e/o criteri:

A) distributori automatici:

- distributori di bevande o merende refrigerate o riscaldate, vetrinette scaldavivande e forni a microonde ;
- distributori di bevande o merende refrigerate o riscaldate, vetrinette scaldavivande, a cui è stato applicato un temporizzatore;
- distributori di merende o bevande non refrigerate o riscaldate;

I canoni suddetti sono determinati in base agli spazi occupati, tenuto conto dei consumi di energia elettrica e del consumo di acqua. Nella quantificazione del canone si dovrà tenere conto del tipo di distributore suddividendoli tra distributori refrigerati o riscaldati, distributori non refrigerati e distributori refrigerati o riscaldati a cui è stato applicato un temporizzatore.

B) Bar interni:

Il canone suddetto è determinato tenuto conto dei consumi di energia elettrica, del consumo di acqua e dei metri effettivamente occupati dal bar.

C) Vendita ambulante:

Il canone suddetto è determinato tenuto conto degli spazi occupati, mediamente, per lo svolgimento dell'attività. L'uso di eventuali apparecchiature elettriche verrà conteggiato, ai fini del canone, con le modalità dei distributori automatici.

3. I canoni di cui sopra verranno aggiornati annualmente sulla base del 100% della variazione accertata dall'ISTAT nel mese di dicembre dei prezzi al consumo per operai ed impiegati. E' in facoltà della Giunta Provinciale fissare un nuovo canone, qualora quello aggiornato sia inferiore al valore di mercato del tipo di concessione o alle spese che l'Amministrazione Provinciale deve affrontare per l'espletamento amministrativo della pratica o per consentire il funzionamento dei distributori e dei bar.

4. Il canone annuo dovrà essere versato dalle ditte concessionarie prima del rilascio del nulla osta e comunque entro il termine che verrà comunicato a mezzo A.R. dall'Amministrazione Provinciale (di norma entro il 30 gennaio di ogni anno).

5. Il canone per l'installazione di distributori automatici o per la vendita ambulante non è frazionabile in caso di periodo ridotto se ciò è dovuto a cause dipendenti dalla ditta concessionaria (chiusura attività, rinuncia alla concessione

ecc.). Il canone potrà essere frazionato in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione del servizio per cause dipendenti dal Dirigente Scolastico (richiesta di nuovi distributori o riduzione di distributori) o per cause di forza maggiore (chiusura del plesso scolastico). Il mese verrà conteggiato per intero anche nel caso in cui l'attività abbia inizio o termine nel corso del mese stesso.

6. Il canone dovuto dai concessionari delle aree adibite a bar interni è frazionabile qualora il nulla osta venga rilasciato o abbia scadenza nel corso dell'anno solare in misura proporzionale ai mesi autorizzati, il mese verrà conteggiato per intero anche nel caso in cui il nulla osta abbia inizio o scadenza nel corso del mese stesso. Ai fini della determinazione del canone annuale non verranno conteggiati i mesi di chiusura del bar nel periodo estivo.

7. Non darà diritto ad alcun rimborso la revoca della concessione dovuta ad inadempienze della ditta concessionaria ed al mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Art. 6 Cauzione

1. Il Dirigente del Servizio Patrimonio, ove lo ritenga opportuno, può richiedere, a garanzia degli obblighi di cui al precedente art. 4, il deposito cauzionale di una somma pari a:

- a) all'importo annuo del canone da corrispondere ai sensi del precedenti art. 5 per i distributori automatici;
- b) tre mensilità del canone da corrispondere ai sensi del precedenti art. 5 per i Bar interni e la vendita ambulante.

Art. 7 Norme transitorie e finali

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

3. Tutte le concessioni precedentemente rilasciate dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento;

4. Resta fermo ed invariato, sino ad eventuali nuove determinazioni da parte della G.P., quanto disposto per la gestione del bar aziendale sito in Brindisi in via S. Teresa 2 negli Uffici centrali della Provincia.